

AS992 - MECCANISMI DI PROMOZIONE PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI ED ASSIMILATE

Roma, 6 novembre 2012

Ministro dell'Economia e delle Finanze
Ministro dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e dei Trasporti
Presidente dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas

Alcune imprese italiane di dimensioni medio-piccole, ma caratterizzate da processi produttivi ad alta intensità energetica, hanno recentemente segnalato all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato il tema dei profili discriminatori delle attuali modalità di ripartizione sui grandi clienti elettrici dei cd "oneri generali di sistema" (o componenti A della bolletta).

L'articolo 3, comma 11, ultimo capoverso, del Decreto Legislativo n. 79 del 16 marzo 1999 aveva stabilito che la quota parte del corrispettivo a copertura degli oneri generali di sistema a carico dei clienti finali, in particolare per le attività ad alto consumo di energia, fosse definita in misura decrescente rispetto ai consumi stessi.

Il sistema attuale di ripartizione sui grandi clienti elettrici dei cd "oneri generali di sistema" prevede che, per gli utenti allacciati in media tensione, le aliquote in quota energia delle componenti tariffarie "A" siano poste pari a zero per i consumi mensili eccedenti gli 8 GWh; per gli utenti allacciati in alta e altissima tensione sia previsto uno sconto pari al 50% sulle aliquote in quota energia delle componenti A, da applicare in misura uguale su tutti i consumi che eccedono la soglia di 4 GWh/mese e fino a 12 GWh/mese, e la completa esenzione per i consumi eccedenti quest'ultima soglia. Gli oneri sono dunque fatti gravare soprattutto sui clienti serviti in bassa tensione non domestici (che non hanno agevolazioni) e su quelli in media tensione (che hanno un'esenzione totale al di sopra di consumi mensili eccedenti gli 8 GWh non frequenti per questo tipo di clienti), e meno sui grandi clienti in alta ed altissima tensione. Ciononostante, anche alcuni clienti allacciati ad alta ed altissima tensione, caratterizzati da bassi livelli di consumi in termini assoluti ma da alta intensità energetica dei processi produttivi, possono subire discriminazioni derivanti dall'attuale sistema¹.

Il fatto che per anni questa evidente discriminazione a danno delle piccole e medie imprese ad alta intensità energetica non abbia prodotto forti lamentele è da imputarsi all'incidenza tutto sommato limitata degli oneri generali sul costo totale dell'energia. L'esplosione della componente A3 tra il 2010 ed il 2011 ha, invece, sicuramente reso non più tollerabile tale effetto discriminatorio.

L'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, nel mese di aprile del 2012, ha pertanto avviato una fase di ricognizione delle modalità di ripartizione sui grandi clienti elettrici dei c.d. "oneri generali di sistema", finalizzata tra l'altro a individuare eventuali esigenze di modifica del quadro normativo (primario e secondario) vigente². La modifica della normativa primaria è giunta nel giugno scorso con la norma contenuta all'articolo 39 del D.L. n. 83 del 22 giugno 2012³. Tale norma prevede che, con più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 31 dicembre 2012, siano definite, in applicazione dell'articolo 17 della [Direttiva 2003/96/CE](#) del Consiglio del 27 ottobre 2003, le imprese a forte consumo di energia, in base a requisiti e parametri relativi a livelli minimi di consumo ed incidenza del costo dell'energia sul valore dell'attività d'impresa (comma 1). Il comma 3 prevede che i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema elettrico (cd componenti A della bolletta) ed i criteri di ripartizione dei medesimi oneri a carico dei clienti finali sono rideterminati dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas entro 60 giorni dalla data di emanazione dei decreti di cui al comma 1, in modo da tener conto della definizione di imprese a forte consumo di energia contenuta nei decreti stessi.

¹ [Si ipotizzano, ad es. due imprese, entrambe attive nel settore siderurgico e dirette concorrenti tra loro, una con consumo medio di 15 GWh mensili ed una con consumo medio mensile di 45 GWh. Per entrambe le imprese, l'energia elettrica pesa per il 15% dei costi totali di lavorazione (esclusi i costi per la materia prima) e per il 5% del prezzo finale del prodotto finito. Mantenendo le proporzioni, se la prima impresa produce 10 tonnellate di prodotto finito la seconda ne produrrà 30. Tutte e due le imprese pagheranno l'onere relativo alle componenti A sino a 12GWh ma la prima avrà solo 3 GWh di consumi esenti mentre la seconda ne avrà ben 32. Ipotizzando che l'onere in questione (quello da pagare sino alla soglia dei 12 GWh mensili) sia pari a 10 si avrebbe un costo unitario per tonnellata prodotta relativo agli oneri generali di sistema elettrici tre volte più grande per la prima impresa.]

² [Cfr. delibera 159/2012/r/com "avvio di una ricognizione sulle categorie di pagatori e beneficiari degli oneri generali di sistema".]

³ ["Criteri di revisione del sistema delle accise sull'elettricità e sui prodotti energetici e degli oneri generali di sistema elettrico per le imprese a forte consumo di energia; regimi tariffari speciali per i grandi consumatori industriali di energia elettrica".]

In tale contesto di ridefinizione delle modalità di ripartizione degli oneri generali di sistema, l'Autorità intende, dunque, segnalare alle amministrazioni in indirizzo, che tale processo, affinché abbia come risultato un meccanismo esente dai profili di discriminazione contenuti invece in quello attuale, debba necessariamente identificare le imprese energivore non più (o non solo) in virtù del livello assoluto dei consumi mensili di energia (con soglie di agevolazione o esenzione dopo il superamento di dati valori di consumo), ma utilizzando anche il concetto di intensità energetica (declinato secondo la migliore esperienza internazionale) che appare idoneo a correggere eventuali distorsioni nella contribuzione tra imprese di dimensioni assolute difformi ma con tassi di utilizzo di energia sul valore della produzione molto simili. L'Autorità auspica, pertanto, che si voglia tener conto delle osservazioni rese nell'attività di redazione dei decreti attuativi di cui all'articolo 39 del D.L. n. 83 del 22 giugno 2012.

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella